

applicazione di...  
sull'originale per... 14,46  
... 285  
... 16.3.02  
[Signature]

SENT 34/07  
R. CONT 15279/04  
CRON 409  
REP 87



**TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.**

**Sezione Distaccata di Milazzo**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

il dott. Paolo Corda, in funzione di Giudice del Tribunale di Barcellona P.G., sezione distaccata di Milazzo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA D'APPELLO**

nella causa iscritta al n. 15279 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2004;

**AVVERSO**

la sentenza del Giudice di Pace di Milazzo n. 356/2003 emessa il 15.09.2003 e depositata il 26.09.2003, e vertente

**TRA**

~~GIUSEPPE ANTONINO~~, nato a Milazzo il ~~22.09.1961~~ ed ivi residente in via S. Marina, 12, elettivamente domiciliato in Milazzo, via ~~Scalafino 78/156/157~~ presso lo studio dell'avv. ~~Giuseppe Corda~~ che lo rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di appello;

**- APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE -**

CONTRO

~~COMUNE DI MILAZZO~~, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione dall'avv. ~~Gabio Maggioni~~ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milazzo, ~~via~~ ~~88~~;

- APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE -

NONCHE' CONTRO

PROVINCIA REGIONALE DI ~~MESSINA~~, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., ~~via~~ ~~20~~ presso lo studio dell'avv. ~~Mauro Fucio~~ che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;

- APPELLATO -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, ~~Ente Autonomo~~ conveniva in giudizio, di fronte al Giudice di Pace di Milazzo, i soggetti in epigrafe indicati chiedendo la condanna in solido degli stessi al risarcimento dei danni subiti in data 14.01.2001 allorquando, a causa di abbondanti piogge e per effetto del cattivo stato di manutenzione della rete fognaria, la Via S. Paolino ~~di Milazzo~~ si allagava e le acque non assorbite dalla rete fognaria si riversavano all'interno dei locali dell'edicola e cartolibreria gestita dall'attore nella stessa Via S. Paolino, cagionando danni quantificati in £ 5.000.000. Si costituivano in giudizio gli Enti convenuti i quali eccepivano entrambi la loro carenza di legittimazione passiva, contestando la proprietà della strada interessata dagli

allagamenti, nonché gli obblighi di manutenzione della stessa; contestavano, in ogni caso, la pretesa risarcitoria e la quantificazione dei danni subiti dall'attore.

Istruita la causa attraverso l'acquisizione del verbale di intervento redatto da Vigili del Fuoco di Milazzo, nonché attraverso l'escussione dei testi ammessi, la causa andava in decisione e con la sentenza n. 356/2003 oggi appellata, in accoglimento parziale della domanda di parte attrice, veniva dichiarata la responsabilità solidale per quanto accaduto dei due Enti convenuti nella misura del 50% ciascuno, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura di £ 500.000, con integrale compensazione delle spese di lite.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello ~~Ente Milazzo~~ che chiedeva la riforma della stessa con l'accoglimento dei motivi di gravame.

In primo luogo, parte appellante osservava come il Giudice di Pace, dopo avere correttamente individuato la responsabilità per l'accaduto in capo agli Enti convenuti in solido, aveva tuttavia erroneamente accolto la pretesa risarcitoria solo in parte (£ 500.000 anziché £ 5.000.000), non ritenendo provato l'intero ammontare dei danni subiti, prova che invece emergeva oltre che dalla documentazione versata in atti, anche dalle prove testimoniali assunte.

In secondo luogo, ~~Ente Milazzo~~ contestava l'integrale compensazione delle spese di lite, contrastando tale decisione con il principio della soccombenza nel giudizio.

Si costituiva in giudizio il Comune di ~~Milazzo~~, il quale contestava i motivi di appello e ne chiedeva il rigetto, presentando nel contempo appello incidentale al fine di fare accertare il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo il Comune né

proprietario della strada interessata dagli allagamenti, né avendo sulla stessa alcun obbligo di manutenzione.

Nel merito, contestava la quantificazione del danno operata dal Giudice di Pace secondo equità, atteso che parte appellante nessuna prova aveva fornito del danno subito e considerato che il Giudice de quo non poteva liquidare il danno in via equitativa in assenza di prova della sua esistenza.

Eccepiva, infine, l'erronea compensazione delle spese di lite del primo grado del giudizio, considerata l'estraneità ai fatti di causa del Comune intimato.

Si costituiva, infine, in giudizio, la Provincia Regionale di ~~Milazzo~~ la quale reiterava la propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, facendo parte la strada oggetto di causa di quel novero di strade declassificate in applicazione dell'art. 4 del d.p.r. n. 495/1992, per cui unico legittimato passivo nel giudizio de quo risultava essere il Comune di Milazzo.

Contestava, inoltre, la quantificazione dei danni operata nel giudizio di primo grado, non avendo ivi parte attrice fornito la prova della sussistenza del danno lamentato.

Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dei motivi di gravame, con condanna di chi difende ragione al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

All'udienza del 01.12.2006 il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va accolto il motivo di gravame incidentale promosso dal Comune di ~~Milazzo~~, con conseguente dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del Comune di ~~Milazzo~~, mentre va confermata la legittimazione passiva della Provincia

Regionale di ~~Messina~~ quale unico soggetto proprietario della strada in cui è avvenuto il fatto lamentato dal ricorrente e, pertanto, quale unico soggetto deputato alla manutenzione della stessa.

Ed invero, occorre in primo luogo precisare come erroneamente nel corso del giudizio di primo grado è stata posta l'attenzione sull'obbligo del Comune intimato di manutenzione della rete fognaria, atteso che la rete di deflusso delle acque meteoriche attiene alle cosiddette "acque bianche", per cui impropriamente si è parlato di difetto di manutenzione della rete fognaria.

Accertato, pertanto, che unico soggetto deputato alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque bianche (distinte dal sistema fognario) era lo stesso soggetto proprietario della strada, occorre rilevare come la Via S. Paolino di ~~Messina~~, all'epoca dei fatti per cui è causa, era senza ombra di dubbio di proprietà della Provincia Regionale di ~~Messina~~.

Ed invero, sebbene in virtù della normativa in vigore sia in atto una deprovincializzazione delle strade ricadenti nel perimetro urbano, con affidamento delle stesse ai Comuni di volta in volta competenti, occorre osservare come tale iter amministrativo è ancora in corso e per molte strade da "deprovincializzare" non è avvenuta ancora la consegna delle stesse al Comune competente, per cui ne è rimasta la proprietà ed il conseguente obbligo di manutenzione in capo alla Provincia.

In particolare, nel caso di specie, dalle verifiche effettuate è emerso che la Via S. Paolino è ancora di proprietà esclusiva della Provincia Regionale di ~~Messina~~, cui spetta altresì l'obbligo di manutenzione. Tale assunto è altresì comprovato dalla nota prot. 10649 del 22.03.2001 in atti con cui la Provincia convenuta ha avocato a sé la

manutenzione delle strade ancora di sua proprietà "fino a quando non verrà portato a conclusione l'iter con il conseguente passaggio di titolarità delle strade", per cui emerge palese il difetto di legittimazione passiva del Comune citato.

Ciò emerge ancora più evidente dal verbale di constatazione del 28.11.2002 redatto nel contraddittorio degli Enti interessati in cui si dà atto che l'iter di deprovincializzazione della strada non è stato mai completato dalla Provincia Regionale di ~~Messina~~, la quale non ha mai provveduto a redigere il richiesto verbale di consegna della strada al comune ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 495/1992.

Né alcun rilievo in senso contrario può essere dato alla precedente nota della Provincia del 11.02.2000 in cui la stessa comunicava al Comune la declassificazione della strada in questione con conseguente passaggio della titolarità della stessa e dei conseguenti obblighi di manutenzione in capo al Comune: e ciò in quanto in primo luogo tale nota viene inequivocabilmente smentita da quelle successive sopra richiamate; in secondo luogo perché il "passaggio" della titolarità della strada effettuato con la nota del 11.02.2000 risulta difforme alle modalità prescritte dal citato art. 4 del d.p.r. n. 495/1992; infine, perché il passaggio degli obblighi di manutenzione in capo al Comune viene unilateralmente disposto dalla Provincia in assenza di contraddittorio o di accettazione da parte del Comune, nonché in assenza del più volte ricordato verbale di consegna della strada.

Alla luce di quanto sopra riferito, la sentenza gravata va riformata, in accoglimento del motivo di gravame incidentale promosso dal Comune di ~~Messina~~, con la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del Comune.

Di contro, va pienamente confermata la legittimazione passiva della Provincia Regionale di ~~Milazzo~~ quale unico soggetto proprietario della Via S. Paolino di ~~Milazzo~~ ed in quanto tale deputato alla manutenzione della stessa.

Ciò premesso, considerato che nella comparsa di costituzione della Provincia Regionale di ~~Milazzo~~ non viene avanzata alcuna domanda di appello incidentale, va confermata nel merito la responsabilità della Provincia Regionale di ~~Milazzo~~ per i danni cagionati all'edicola di ~~Cato Antonio~~ insistente sulla predetta Via S. Paolino in data 14.01.2001, allorquando, a causa delle intense precipitazioni meteoriche di quel giorno ed a causa del reflusso delle acque meteoriche, le stesse hanno invaso i locali dell'edicola danneggiando mobilio e riviste.

Fermo restando che l'esistenza di danni materiali all'edicola non può essere contestata in quanto confermata, oltre che dai testi escussi, soprattutto dal verbale redatto dai Vigili del Fuoco di Milazzo intervenuti sui luoghi, ~~Cato Antonio~~, con il motivo di appello principale contesta tuttavia la quantificazione dei danni operata dal Giudice di Pace in via equitativa nella riduttiva somma di £ 500.000 (a fronte di una richiesta in citazione di £ 5.000.000 di danni).

Il superiore motivo di gravame può essere accolto solo in parte.

Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto da ~~Cato Antonio~~, non è stata fornita una prova inconfutabile dei danni subiti, ma solo elementi presuntivi che hanno obbligato il Giudice di Pace ad operare una liquidazione del danno in via equitativa.

Certamente non risolutive appaiono le prove testimoniali, avendo i testi riferito in termini generici della presenza di merce a terra rovinata dall'acqua, ma non avendo fornito alcun elemento utile all'individuazione della stessa ed alla quantificazione del

suo valore.

Parte appellane vorrebbe far discendere la prova del danno subito dalla produzione in giudizio dei registri di carico e scarico della merce, nonché della contabilità dell'edicola, e soprattutto da un prospetto dei danni redatto a mano unilateralmente dal ricorrente nel quale vengono indicati i presunti prodotti rovinati dall'acqua ed il relativo costo.

La predetta documentazione, in realtà, non fornisce alcuna prova dei danni subiti, non essendo possibile evincere dalla stessa i beni effettivamente danneggiati dall'evento meteorico che ha determinato l'allagamento, e non potendo darsi alcun valore ad un prospetto redatto a penna dallo stesso interessato.

Allo stesso tempo, anche i danni subiti dal mobilio, ancorché esistenti, non possono essere liquidati come preteso dall'interessato nella misura di £ 2.976.000 (costo di acquisto dell'intero mobilio così come risultante da fattura allegata agli atti), bensì può essere risarcito solo il costo necessario per la riparazione degli arredi (riparazione di cui l'interessato non ha fornito alcuna prova mediante produzione di fatture).

Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, unico elemento certo sui danni subiti da ~~Coste Antonino~~ è quello rinvenibile dal verbale dei Vigili del Fuoco di Milazzo intervenuti sul posto i quali hanno dichiarato l'esistenza di danni agli arredi, nonché a circa 70 riviste.

Provata l'esistenza di un danno, in assenza di una concreta prova circa la sua entità, bene ha fatto il Giudice di Pace a procedere ad una liquidazione in via equitativa dello stesso. Tuttavia, a parere di questo Tribunale, la liquidazione così come effettuata dal Giudice di Pace risulta eccessivamente ridotta per difetto rispetto alla richiesta del ricorrente per cui, in riforma della sentenza di primo grado, si ritiene equo quantificare il



danno subito dall'attore nella maggior somma di € 1.000,00.

L'accoglimento parziale del motivo di gravame proposto da ~~Gino Antonino~~ porta ad accogliere parzialmente anche il secondo motivo di gravame attinente alla liquidazione delle spese di lite, integralmente compensate nel corso del giudizio di primo grado.

Ed invero, sebbene la quantificazione dei danni è avvenuta in misura ridotta rispetto a quanto chiesto in citazione, non possono esservi tuttavia dubbi circa la responsabilità per quanto accaduto in capo alla Provincia Regionale di ~~Messina~~, né circa la sussistenza dei danni per cui, tenuto conto che la somma liquidata è comunque sensibilmente inferiore a quanto chiesto, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra ~~Gino Antonino~~ e la Provincia Regionale di ~~Messina~~ nella misura di  $\frac{1}{2}$ , ponendo il restante  $\frac{1}{2}$  a carico della Provincia intimata.

Quanto alle spese di lite tra ~~Gino Antonino~~ ed il Comune di ~~Milazzo~~, invece, attesa la carenza di legittimazione passiva del Comune accertata solo nel giudizio di appello e considerato che parte attrice, nel dubbio circa la titolarità della strada e dei relativi obblighi di manutenzione, aveva correttamente citato in giudizio sia la Provincia che il Comune, considerato altresì che l'appello, non avendo il Giudice di Pace rilevato il difetto di legittimazione passiva del Comune, non poteva che essere proposto anche nei confronti di quest'ultimo, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra ~~Gino Antonino~~ ed il Comune di ~~Milazzo~~ le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui motivi di gravame promossi da ~~Gino Antonino~~ avverso la sentenza n. 356/2003 resa dal Giudice di Pace di Milazzo, nonché sui motivi di appello incidentale presentati dal Comune di ~~Milazzo~~, ogni diversa istanza,

eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza gravata, così provvede:

- in accoglimento del motivo di appello incidentale promosso dal Comune di ~~Milazzo~~, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di ~~Milazzo~~;
- conferma la responsabilità della Provincia Regionale di ~~Messina~~, per omessa manutenzione della strada Via S. Papino di ~~Milazzo~~ di sua proprietà, per i danni subiti da ~~Citta Antonino~~ in data 14.01.2001 a causa dell'allagamento dei suoi locali;
- in accoglimento parziale dei motivi di appello promossi da ~~Citta Antonino~~, condanna la Provincia Regionale di ~~Messina~~ al risarcimento dei danni in favore di ~~Citta Antonino~~ quantificati in complessivi € 1.000,00;
- in riforma parziale della statuizione sulle spese contenuta nella sentenza gravata, e decidendo anche sulle spese di lite del giudizio di appello, compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra ~~Citta Antonino~~ ed il Comune di ~~Milazzo~~, mentre compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di ½ tra ~~Citta Antonino~~ e la Provincia Regionale di ~~Messina~~, condannando quest'ultima al pagamento del restante ½ in favore di ~~Citta Antonino~~, che si liquida in complessivi € 1.150,00 di cui € 100,00 per spese, € 450,00 per diritti ed € 600,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milazzo, 06.02.2007

Il Giudice

Dott. Paolo Corda

IL CANCELLIERE C1  
Dott. ~~Maria Simonone~~

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

di 08.3.07

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE C1  
Dott. ~~Maria Simonone~~

